

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELLA DIRIGENZA
DELL'ANNO 2019**

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. g) CCNL 23/12/99

Premesso

Che in data 12/12/2019 è stata siglata l'ipotesi di accordo relativo al Contratto Collettivo decentrato integrativo di utilizzo delle risorse per l'anno 2019

che il Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/12/2019 ha espresso il parere favorevole previsto dall'art.5 del CCNL 23/12/99 sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e dall'art. 40 c. 3 sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

che il Presidente della Provincia in data 20/12/2019 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo in parola;

Si concorda

il seguente accordo per la stipula del contratto collettivo integrativo decentrato sulle modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2019:

ART. 1 VIGENZA E MATERIE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo dei dipendenti provinciali con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è formulato ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1998/2001 e del CCNL 2002/2005 – Area della Dirigenza, con le stesse decorrenze previste per i singoli istituti e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata integrativa ed è redatto in conformità al Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, secondo le modifiche contenute negli articoli 34 e 65.
2. Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche, essendo legate a fattori organizzativi contingenti, che verranno trattate in apposite sessioni negoziali
3. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
4. Ferme restando le clausole relative ai tempi, le modalità e le procedure di verifica della sua attuazione, il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti decentrati.

ART. 2 CRITERI GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO

1. La retribuzione di posizione, riconosciuta al Dirigente, è corrisposta sulla base di apposita metodologia di graduazione che si basa su fattori di valutazione individuati dalla Provincia di Modena con propria deliberazione di Giunta n. 394 del 7/10/2008.
2. Le parti convengono che l'interim sia considerato come elemento di valutazione e ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato.
3. La retribuzione di risultato è correlata alla valutazione della performance organizzativa e individuale.

ART. 3 Clausola contrattuale applicativa delle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 6 del C.C.N.L. 23 dicembre 1999 della separata Area dirigenziale del Comparto contrattuale "Regioni – Enti Locali"

Le Parti convengono che la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle clausole pattizie recate dai commi 2 e 5 dell'art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 relativo alla separata area dirigenziale del comparto contrattuale "Regioni-Autonomie Locali" presso l'Amministrazione Provinciale di Modena avvenga sulla base dei seguenti elementi valutativi:

- a) raggiungimento di specifici obiettivi di qualità (comma 2): la verifica deve essere condotta sugli effetti determinati dal processo riorganizzativo, in termini di incremento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei servizi erogati. A tal fine le somme previste pari al 1,2% del monte salari dell'anno 1997 possono essere rese disponibili a seguito del preventivo accertamento da parte del nucleo di valutazione del raggiungimento degli



obiettivi almeno nella percentuale del 90% del PEG 2018, oltre al raggiungimento di almeno un 'azione premiante di area.

- b) riduzione stabile di posti in dotazione organica (comma 5): la verifica deve essere effettuata sulla reale diminuzione di posizioni dirigenziali previste in dotazione organica, intendendosi, per "riduzione stabile di posti in organico della qualifica dirigenziale", la concreta e formale soppressione, nell'ambito delle previsioni della dotazione organica, di posti ascritti alla qualifica funzionale dirigenziale. Si specifica, altresì, in tal caso, che il minor finanziamento su cui calcolare la percentuale del 6% d'incremento del fondo di cui all'art. 26, comma 1, del CCNL 23.12.1999 attiene al valore annuo del trattamento economico fondamentale, concretamente riconosciuto al posto oggetto di soppressione, al netto degli oneri riflessi a carico dell'ente.

Pertanto si ritiene che sussistano le condizioni per l'applicazione dei commi 2 e 5 art. 26 del CCNL del 23/12/99.

Art. 4 Norma finale

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dal corrente esercizio 2019. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso, dal corrente anno 2019. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del Dlgs. n. 150/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del Dlgs. n. 141/2011.
2. A seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al biennio 2016-2018 o, comunque, di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbiano riflessi su materie rimesse alla contrattazione integrativa, le parti definiranno, nell'ambito di una specifica sessione negoziale, le necessarie modifiche e integrazioni del presente contratto collettivo integrativo.

Modena, 20/12/2019

per la parte pubblica:



per la parte sindacale:

DI REL  -
CISL FP .
FP CGIL 